



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

ORDINANZA SINDACALE N. 7 del 09/06/2026

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI E A TUTELA DELL'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E/O INEDIFICATE DENTRO E FUORI L'ABITATO, SFALCIO DELL'ERBA, PULIZIA DEI FOSSI, TAGLIO DI RAMI E SIEPI. ANNO 2026

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel centro abitato del Comune di Atzara e nelle immediate vicinanze esistono diverse aree nelle quali sono presenti erbacee, sterpaglie e rifiuti di varia natura, costituenti habitat per roditori, insetti e parassiti, con conseguente rischio per l'igiene e l'incolumità pubblica;

RILEVATA altresì la presenza di stoppie, fieno, erbacce, rovi e siepi non sagomate che fuoriescono dalle proprietà private nei terreni incolti esterni al centro abitato, lungo le strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio comunale, nonché nei giardini all'interno dell'abitato;

CONSIDERATO che tali aree rappresentano, oltre a un rischio igienico-sanitario, anche potenziali discariche abusive;

CONSIDERATO che, con l'approssimarsi della stagione estiva, tali condizioni rappresentano un grave pericolo per l'innescò e la propagazione di incendi;

CONSIDERATO inoltre che la vegetazione proveniente da giardini, terreni agricoli o aree incolte può invadere la sede viaria e i marciapiedi, ostacolando il transito veicolare e pedonale e occultando la segnaletica stradale, mentre rami secchi o danneggiati possono cadere sulla carreggiata e nelle cunette laterali;

RILEVATO che le cattive condizioni di viabilità delle strade comunali e vicinali sono spesso dovute anche alla mancata pulizia dei fossi laterali, al mancato taglio di siepi e rami sporgenti e alla permanenza di materiale di lavorazione agricola sulle sedi stradali;

CONSIDERATO che è vietata qualsiasi alterazione o ostruzione dei fossi laterali e delle relative sponde, in quanto ciò potrebbe provocare ristagni d'acqua, allagamenti e situazioni di rischio igienico-sanitario;

RAVVISATA la necessità, in vista dell'imminente stagione estiva, di adottare misure preventive contro il rischio incendi e di garantire condizioni di sicurezza e decoro urbano;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29 gennaio 2025, avente ad oggetto “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 4 maggio 2023, avente ad oggetto “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025”;
- le Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025 allegate alla suddetta deliberazione.

In attesa della pubblicazione delle prescrizioni regionali antincendio per l’anno 2026 da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale);
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, entro il **20 GIUGNO 2026 e comunque entro il 1° Giugno di ogni anno**, è fatto obbligo:

1. ai proprietari, possessori o conduttori di edifici nel centro abitato di provvedere alla pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi, con particolare riferimento al taglio ed estirpazione delle erbacce, delle sterpaglie e dei rovi presenti in facciate, cortili e giardini;
2. ai proprietari, possessori o conduttori di aree all’interno del centro abitato e ai proprietari dei terreni limitrofi ad esso, di provvedere alla costante pulizia da erbacce, sterpaglie, rovi e rifiuti, eliminando tutto ciò che possa costituire esca per incendi o habitat per animali nocivi;
3. ai proprietari, possessori e/o conduttori di terreni di qualsiasi destinazione d’uso, nonché ai proprietari e conduttori di aziende agricole confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, di ripulire le aree limitrofe da erbacce, sterpaglie, fieno, rovi, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura;
4. di provvedere alla pulizia dei fossi laterali e delle cunette, mantenendoli liberi da vegetazione e materiali che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
5. di tagliare rami e siepi che sporgano oltre il confine della proprietà, in modo da non ostacolare la circolazione stradale, il passaggio pedonale e la visibilità della segnaletica.

I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere immediatamente rimossi e conferiti agli impianti autorizzati di recupero o smaltimento.

Le prescrizioni antincendio restano in vigore per tutto il periodo in cui sussiste il rischio elevato di incendio boschivo, attualmente individuato dal 1° giugno 2026 al 31 ottobre 2026, salvo diverse disposizioni regionali.

Gli interventi sopra indicati dovranno essere ripetuti ogni qualvolta necessario, al fine di garantire il costante mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene e decoro.

AVVERTE

1. che tutte le disposizioni della presente ordinanza dovranno essere rispettate fino al 31 ottobre 2026 e, comunque, per tutto il periodo annuale in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo;
2. che l'inosservanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria fissata in euro 150,00, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981;
3. che gli organi di controllo, contestualmente all'accertamento della violazione, diffideranno il trasgressore a provvedere entro 10 giorni all'adempimento degli obblighi ordinati;
4. che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del TUEL, con eventuale esecuzione d'ufficio da parte del Comune e addebito delle spese al trasgressore, oltre alle conseguenze previste dall'art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e agli organismi competenti in materia di igiene e sanità pubblica la vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

INVITA

tutta la cittadinanza ad adottare comportamenti improntati alla prevenzione degli incendi e al mantenimento del decoro e della sicurezza del territorio comunale.

DISPONE

1. la comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Nuoro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, e ai seguenti enti:
 - Stazione Carabinieri di Atzara;
 - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
 - ATS Sardegna – ASL di Nuoro;
 - Servizio di Polizia Locale;
 - Ufficio Tecnico Comunale.
2. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Atzara.

AVVISA

1. che la presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
2. che contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
- ricorso gerarchico al Prefetto di Nuoro entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del medesimo D.P.R. 1199/1971.

Il Sindaco
Dott. Alessandro Corona